



CITTA' DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di C.C.

n. 74 del 27/11/2025

+

Nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno	3
Articolo 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 Soggetti passivi e responsabili del pagamento dell'imposta	4
Articolo 4 Esenzioni.....	4
Articolo 5 Misura dell'imposta	4
Articolo 6 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
Articolo 7 Versamento dell'imposta.....	6
Articolo 8 Attività di accertamento e controllo dell'imposta	6
Articolo 9 Sanzioni.....	7
Articolo 10 Riscossione coattiva.....	8
Articolo 11 Rimborsi.....	8
Articolo 12 Contenzioso	8
Articolo 13 Funzionario Responsabile dell'Imposta.....	9
Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali	9
Articolo 15 Entrata in vigore	9

Nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Comacchio in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° dicembre 2017, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 212/2000.
5. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, di cui alla L.R. n.16/2024 (alberghi, residenze extralberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione – bed & breakfast -, agriturismi, strutture di turismo rurale), nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017 convertito con L. n. 96/2017 e ss.mm.ii, ubicati nel territorio del Comune di Comacchio, nonché tutte le altre disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di turismo.
6. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nell'articolo 2

comma 5, ubicate nel territorio del Comune di Comacchio, fino ad un massimo di n. 14 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 3

Soggetti passivi e responsabili del pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Comacchio pernottano nelle strutture ricettive, di cui all'art.2 comma 5, nel territorio del Comune di Comacchio. I soggetti passivi sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive.

2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017 e ss.mm.ii.. Il responsabile del pagamento dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d) il personale appartenente alle forze di polizia, statali e locali, alle altre forze armate, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla Protezione civile, che soggiornano per esigenze di servizio;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- f) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- g) i portatori di disabilità con invalidità al 100% con idonea certificazione ed il loro accompagnatore (una persona per disabile).

2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. b), c), d), e), f) e per gli accompagnatori di cui alla lettera g) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.

- per i portatori di disabilità di cui alla precedente lettera g), idonea certificazione.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alle strutture e tipologie ricettive definite di cui all'art. 2 comma 5, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Articolo 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 4.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune ed inserirvi i relativi dati.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti inoltre a:
 - informare, anche nella versione multilingue i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Turismo del Comune;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza;
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel rispetto dei modi e termini di cui all'articolo 7;
 - esibire e/o consegnare, su richiesta dell'Amministrazione ai fini dell'attività di controllo e verifica, atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune e le quietanze con apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente dove si evince l'imposta versata o altra idonea documentazione atta a riprodurre il versamento dell'imposta;
 - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione inerente al tributo ai sensi di legge.
5. Il gestore della struttura ricettiva deve rendere il conto della gestione, secondo gli schemi ministeriali, entro il 30 gennaio dell'anno successivo ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti. I gestori dovranno consegnare al Comune il previsto modello 21 tramite il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti entro i termini di cui all'articolo 233

del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii..

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Comacchio.

2. I gestori delle strutture ricettive devono trasmettere una comunicazione trimestrale, entro il sedici (16) del mese successivo alla fine del trimestre (ossia entro il 16 aprile per il trimestre gennaio-marzo, entro il 16 luglio per il trimestre aprile-giugno, entro il 16 ottobre per il trimestre luglio-settembre, entro il 16 gennaio per il trimestre di ottobre-dicembre) mediante il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, nella quale dichiarano le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), dei pernottamenti esenti in base al precedente articolo 4, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti trimestrali distinti per ogni singola struttura.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno del mese successivo dalla fine di ciascun trimestre solare, tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Comacchio, con le seguenti modalità:

- tramite il sistema PagoPA;
- altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.

A partire dal giorno successivo rispetto alla scadenza, i responsabili del pagamento dell'imposta potranno ravvedersi, ai sensi articolo 13, D.Lgs. n.472/1997, autonomamente calcolando l'importo dovuto comprensivo di sanzioni ridotti e interessi legali al tasso vigente per ogni giorno di ritardo, attraverso il portale dell'Imposta di soggiorno.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad 0,49 €.

5. Per i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, e ss.mm.ii (ossia portali telematici e attività di intermediazione immobiliare), le modalità operative di cui ai commi precedenti potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Articolo 8

Attività di accertamento e controllo dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e seguenti e successive modifiche e integrazioni della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1, commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii..

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, sia pari o inferiore a 12,00 euro.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei responsabili del pagamento dell'imposta, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare il responsabile del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai medesimi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
- accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliare e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
- nel caso di omessa o infedele comunicazione trimestrale e/o dichiarazione annuale, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie di cui è venuta a conoscenza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, il numero degli alloggiati risultanti dal portale "Alloggiati Web" ecc.

Articolo 9 Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 100% al 200% dell'importo dovuto al procedimento di irrogazioni delle sanzioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 1 comma 161 e seguenti del decreto legislativo 296/2000.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 3 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 3 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai

sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano, se ed in quanto applicabile, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Ente ai sensi del presente regolamento, a titolo di per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nel caso di imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato, previa istanza all'Ente, mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

2. Solo nel caso la compensazione non sia possibile, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

3. Non è rimborsata l'imposta pari o inferiore a 12,00 euro.

4. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente alla giurisdizione competente ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

Articolo 13

Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di giunta comunale.
2. il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione dell'attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 15 del DL n. 201/2011 il presente regolamento è inviato telematicamente al Ministero delle Economie e delle Finanze per la pubblicazione sul relativo sito informatico.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le predisposizioni di legge in materia.

Articolo 15

Entrata in vigore

Ai sensi dell'articolo 13 comma 15-quater del DL n. 201/2011, il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del ministero dell'economia e delle finanze.